

UNA CIRCOLARE DEL 2004 RACCOMANDA ALLE DIREZIONI DI NON FAR SOGGIORNARE FUMATORI E NO

# Il fumo uccide anche in cella, soprattutto quello passivo

**IL DAP AVEVA ACCOLTO LA PROPOSTA DI RITA BERNARDINI E AVEVA AUTORIZZATO LA E-CIG NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI GIÀ NEL DICEMBRE 2016. PERÒ TUTTO È RIMASTO FERMO**

**DAMIANO ALIPRANDI**

Il fumo uccide, si sa, ma in carcere il problema – soprattutto quello passivo – si amplifica ancora di più. Come denunciato da Massimo Lensi dell'associazione "Progetto Firenze" e dal presidente dell'Aduc Vincenzo Donvito, un detenuto su due – citando le rilevazioni della Agenzia Sanitaria della Regione Toscana -, soffre di almeno una patologia: tra le affezioni più diffuse, oltre ai disturbi psichici, ci sono quelle dovute al fumo di tabacco, attivamente consumato o passivamente subito. Per questo invitano le direzioni degli istituti penitenziari ad attivare un progetto pilota per promuovere l'uso della sigaretta elettronica al posto delle sigarette nelle carceri fiorentine. Una battaglia intrapresa, nel 2016, dall'esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, tanto da proporre al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria la diffusione del vaping nelle carceri italiane. Una iniziativa del genere è stata attuata esattamente un mese fa in un carcere francese di Caen, distribuendo nel penitenziario circa mille sigarette elettroniche. Come scrive la rivista on line *Sig-magazine*, l'iniziativa è stata resa possibile grazie a una collaborazione fra l'associazione La vape du coeur e il Centro ospeda-

liero di Caen, decisi a dare una possibilità di liberarsi dalla schiavitù del tabacco anche a chi è ristretto fra le mura di un carcere. Un'azione concreta per l'associazione francese nata nel 2014 che ha come scopo quello di offrire la possibilità di smettere di fumare con il vaping anche a chi ha mezzi economici troppo scarsi per affrontare la spesa di una sigaretta elettronica. Il mese scorso è la prima a portare il vaping anche ai detenuti francesi. Unico limite imposto all'iniziativa: le sigarette elettroniche non devono essere dotate di attacco Usb per motivi di sicurezza. Il Dap aveva comunque accolto la proposta di Rita Bernardini e aveva autorizzato la e-cig negli istituti penitenziari già nel dicembre 2016. Però tutto è rimasto fermo.

Nel frattempo c'è chi, in cella e anche nei corridoi, si trova costretto a respirare il fumo passivo. Può un detenuto chiedere un risarcimento? A quale legge può fare riferimento? Va premesso che esiste una circolare del 2004 che riprende i contenuti di un testo del 1994 dal titolo "Il fumo nell'ambiente carcerario. Tutela dei detenuti non fumatori" in cui si riconosce il problema ma, in attesa di «una regolamentazione della materia» che stabilisca principi generali di riferimento validi per tutti gli istituti di pena, «si raccomanda alle Direzioni per quanto possibile, di far soggiornare in celle separate i detenuti che chiedono di non convivere con i fumatori». Poi c'è la legge Sirchia che però non aiuta, visto che le celle, salette e sezioni detentive le compara a "residenze private". La legge dice, appunto, che è vietato fumare nei luoghi pubblici, ad eccezione di quelli privati e non aperti al pubblico. Quindi un

detenuto che subisce fumo passivo e l'aggravio della sua salute, magari già precaria, a cosa si potrebbe appellare? Motivo di risarcimento potrebbe essere la violazione del diritto ad eseguire la pena in modo dignitoso (art 27 costituzione) e la violazione del diritto alla salute (art 32 Cost: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività); ma anche art 3 della corte europea dei diritti umani per le condizioni disumane e degradanti durante la detenzione. La Cedu ha affrontato il tema della carcerazione non dignitosa anche dal punto di vista del fumo passivo, in un caso con la cella non areata correttamente, nella sentenza Stana contro la Romania del 5.3.2013 e accogliendo il ricorso.

C'è anche la possibilità di fare un reclamo al magistrato di sorveglianza contro la inumana condizione di detenzione, adottando il principio fatto proprio dalla sentenza Torregiani, dove si legge che «l'articolo 3 della Cedu pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente». Arriva in aiuto anche un sentenza della Cassazione (n. 399/96) dove si legge che laddove si scontrano il diritto alla salute con il libero comportamento del fumare, l'ordinamento deve dare preminenza al primo.